



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

02213-21

Composta da

Anna Petruzzelis

- Presidente -

Sent. n. sez. 2060/2020

Angelo Costanzo

CC- 19/11/2020

Emilia Anna Giordano

R.G.N. 24878/2020

Riccardo Amoroso

- Relatore -

Martino Rosati

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

MP

, nato a X

il X

1973

avverso l'ordinanza del 29/05/2020 del Tribunale di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, depositate ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Torino, adito ex art. 310 cod. proc. pen. in sede di appello cautelare ha confermato le ordinanze emesse dal G.i.p. del medesimo Tribunale in data 08/02/2020, 23/04/2020 e 30/04/2020, con le quali sono state rigettate le istanze di sostituzione della custodia cautelare in carcere avanzate da MP, indagato per avere partecipato ad una gara pubblica con false attestazioni, con l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. per avere agevolato l'associazione mafiosa di PG

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, il M ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo per violazione di legge in relazione al mancato funzionamento del collegamento in videoconferenza per la partecipazione a distanza dell'indagato alla udienza camerale nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen., fissata e svoltasi in data 29 maggio 2019 per la trattazione dell'appello cautelare.

Secondo l'assunto del ricorrente, il dedotto malfunzionamento, dovuto a ragioni non accertate e non rivelate, né rilevabili durante l'udienza neppure dal difensore, che ne ha avuto notizia solo dopo lo svolgimento dell'udienza, comporta la nullità assoluta dell'udienza ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 comma 1 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Dagli atti allegati al ricorso si evince che il ricorrente, ristretto in stato di detenzione presso la Casa circondariale di Torino, ha avanzato in data 20 maggio 2020 a norma dell'art. 83, comma 12, del d.l. 17 marzo 2020, n.18, conv., con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, la richiesta di partecipazione a distanza all'udienza mediante videoconferenza fissata per il giorno 29 maggio 2020 per la trattazione dell'appello cautelare, promosso tempestivamente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.

Dal verbale della sopra menzionata udienza camerale si evince che l'indagato non è stato presente all'udienza e neppure viene dato atto della sua partecipazione a distanza, conformemente a quanto disposto dall'art. 146-bis, comma 6, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, richiamato dal già citato art. 83 del d.l. n.18/2020.

Pertanto, sebbene non risulti che il difensore presente all'udienza abbia eccepito in quella sede la mancata attivazione della videoconferenza, la violazione del diritto dell'indagato di partecipare all'udienza camerale, fissata nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta, allorché la richiesta di presenziare, sia pure a mezzo di videoconferenza e nei casi consentiti, sia pervenuta in tempo utile per predisporre i necessari collegamenti audiovisivi, come avvenuto incontestabilmente nel caso in esame, tenuto conto della sua presentazione nove giorni prima dell'udienza.

Come precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247836, la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, e che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del

giudizio camerale e della relativa sentenza, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Conseguentemente, essendo in vigore nel periodo interessato la normativa emergenziale per il contenimento della diffusione dell'epidemia da covid-19, che all'art. 83 del citato d.l. 18/2020 prevede che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, o in stato di custodia cautelare, deve essere assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, ne deriva che la mancata attivazione della videoconferenza e degli altri mezzi di collegamento da remoto è da equipararsi all'omessa traduzione perché ugualmente lesiva del diritto di partecipazione.

In assenza dell'attivazione di detti mezzi, infatti, come già affermato nel caso di omessa traduzione, l'avviso non può svolgere in concreto l'unica funzione che gli è propria, quella della *vocatio in iudicium* che può definirsi tale solo in quanto rivolta a chi ad essa sia in grado di rispondere (Sez. U. n. 35399 del 254/06/2010, Rv. 247836).

Ne consegue la nullità dell'udienza dell'appello cautelare e della ordinanza impugnata, che va dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per nuovo giudizio, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il giorno 19 novembre 2020

Il consigliere estensore

Riccardo Amoroso



Il Presidente

Anna Petruzzellis

